

Allegato "A" all'atto Rep.n.41.389/18.635

**STATUTO DELLA SOCIETA'  
"FILENI ALIMENTARE SPA"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

È costituita la società per azioni denominata: "FILENI ALIMENTARE società per azioni" o, in forma abbreviata, "FILENI ALIMENTARE SPA". La società può aggiungere alla denominazione la dicitura Società Benefit o in forma abbreviata SB.

**ARTICOLO 2**

**Oggetto sociale**

In qualità di società benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse. La società ha per oggetto:

a. La società ha per oggetto la conduzione e l'esercizio di un'impresa per la mattazione, lavorazione, trasformazione e commercio di carni bovine, suine, ovine ed avicole nonché la produzione, lavorazione, trasformazione, commercio di prodotti alimentari, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, uova, prodotti di uova e loro derivati, prodotti lattiero - caseari, prodotti vegetali, ortofrutticoli e vitivinicoli, salumi e prodotti carnei conservati ad uso umano ed animale in conto proprio e per conto di terzi, nonché l'esercizio di mangimifici e la commercializzazione dei relativi prodotti. La società potrà inoltre organizzare il trasporto di merci per conto terzi, locare e noleggiare mezzi di trasporto a terzi e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, compresa la facoltà di rilanciare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi ritenute opportune ed utili per il raggiungimento e la realizzazione dell'oggetto sociale escluse le attività di cui al D.Lgs. 385/1993 e di cui al D.Lgs. 158/1998. La società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interesse in altre imprese avente oggetto analogo, affine al proprio, o comunque all'interno dell'attività tipiche delle filiere agroalimentari, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi di legge e di ogni operazione nei confronti del pubblico;

b. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui al punto a., attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti.

1. La società si impegna a diffondere la cultura rigenerativa come bene comune e ad attuare un'evoluzione



progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica. Per questo lavora per trasmettere alle nuove generazioni la bellezza della vocazione agricola e l'urgenza di rigenerare la terra. La società attua pratiche agricole e saperi ecologici, scegliendo di coltivare, allevare e lavorare il prodotto nel rispetto delle materie prime, del territorio e della biodiversità in generale. La società opera per la valorizzazione dei propri territori, scegliendo filiere corte, che esaltano le eccellenze regionali e la qualità dei prodotti locali.

2. La società si impegna a realizzare un modello di filiera rigenerativa, aperta, interdipendente e replicabile, che possa ispirare lo sviluppo di imprese responsabili, delle comunità locali e del proprio territorio per la creazione di valore diffuso. La società promuove lo sviluppo ed il consumo di prodotti biologici e di prodotti rispettosi della natura.

3. La società investe nello sviluppo della comunità, nella piena convinzione che l'interesse comune venga prima di quello individuale. La società si impegna a salvaguardare e promuovere il diritto globale al benessere, consapevole che la prosperità delle persone dipende da quella di terre, piante e animali. La società rispetta questi elementi per vocazione e agisce direttamente per concorrere al benessere delle persone, siano esse i nostri dipendenti, clienti o altri portatori di interesse. Si garantisce un ambiente di lavoro sano, inclusivo, multiculturale e armonico, con l'impegno a investire sui giovani e a favorire lo sviluppo professionale e umano dei singoli individui, al fine di sviluppare il potenziale di ognuno e far crescere costantemente la soddisfazione, l'orgoglio e il benessere personale.

#### **ARTICOLO 2 bis**

##### **Disposizioni sulle Società Benefit**

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 - Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

### ARTICOLO 3

#### Durata della società

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

### ARTICOLO 4

#### Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede in Jesi (AN); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci od, in mancanza, da quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci e presso il Registro delle Imprese, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

### TITOLO II

#### CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

### ARTICOLO 5

#### Capitale sociale e categorie di azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero centesimi).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) cadauna; in caso di istituzione del libro soci, la società ha facoltà di non emettere i relativi titoli.

3. L'Assemblea Straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, che possono essere assegnate individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

### ARTICOLO 6

#### Strumenti finanziari diversi dalle azioni

1. L'Assemblea Straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente Statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente Statuto.



#### ARTICOLO 7

##### Formazione e variazioni del capitale sociale

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.
3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del Codice Civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.
4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del Codice Civile, nel caso che le azioni siano emesse senza indicazione del loro valore nominale.

#### ARTICOLO 8

##### Finanziamenti dei soci alla società

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### ARTICOLO 9

##### Trasferimento delle azioni

1. I trasferimenti a titolo oneroso e gratuito delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del trasferimento a parenti in linea retta.
3. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante raccomandata A.R., agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di raccomandata A.R. inviata agli amministratori e al socio alienante.
4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

5. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.
6. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.
7. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.
8. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la Società.
9. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.
- 9 bis. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.
10. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.
11. In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni, che l'acquirente sia gradito con decisione dei soci da adottarsi entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione di cessione è pervenuta ad uno degli amministratori.
12. In caso di rifiuto del gradimento da parte della decisione dei soci, quest'ultima dovrà indicare, all'unanimità, uno o più soci o terzi che siano disposti ad acquistare la partecipazione in oggetto alle medesime condizioni economiche stabilite dal socio intenzionato ad alienare o, in alternativa, al valore che sarà attribuito dall'arbitratore nominato ai sensi del presente articolo a spese della società.
13. In mancanza dell'indicazione di cui al precedente



capoverso, oppure in mancanza di decisione dei soci nel termine previsto dal presente articolo, il gradimento alla cessione si intende concesso.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Morte del socio**

1. In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del Codice Civile, subentrano i suoi eredi o legatari.
2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Recesso del socio**

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile.
2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:
  - a) la proroga del termine;
  - b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.
3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 comma 18 del presente statuto.

#### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 12**

##### **Luogo di convocazione**

1. L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che

rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutti soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Nel rispetto dell'articolo 2366, comma 4 del Codice Civile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita anche se, in mancanza delle formalità di cui al precedente punto 2, è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso si applicano le disposizioni del medesimo articolo del codice civile, comma 5.

#### ARTICOLO 14

##### Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Per intervenire all'Assemblea l'azionista deve essere iscritto o avere diritto a essere iscritto a libro soci, o in caso di mancata istituzione del libro soci, deve risultare dall'elenco soci istituito presso il Registro delle Imprese ovvero presentare adeguata documentazione comprovante la titolarità delle azioni e quindi il diritto ad essere iscritto nell'elenco dei soci istituito presso il Registro delle Imprese.

3. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video



collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante (che deve corrispondere a quello indicato nell'avviso di convocazione, se indicato).

4. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Rappresentanza**

1. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, che può essere solo un altro socio, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola Assemblea ed è valida anche per l'eventuale seconda convocazione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Presidenza**

1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Quorum**

1. L'Assemblea Ordinaria:

- in prima e seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; restano salve le maggioranze previste nei casi specifici dall'art.2369 c.c. III - IV comma.

2. L'Assemblea Straordinaria:

- in prima e seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; restano salve le maggioranze previste nei casi specifici dall'art.2369 c.c. III - IV comma.

#### ARTICOLO 18

##### Assemblee speciali

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 19

##### Impugnazione delle deliberazioni Assembleari

1. L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari, che non sono prese in conformità della legge e dello statuto, può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino il cinque per cento del capitale sociale.

#### TITOLO IV

#### ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLI

#### ARTICOLO 20

##### Amministrazione della società

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del Codice Civile, a scelta dell'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 7 membri, ovvero all'Amministratore Unico.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. Se cessa dalla carica uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli



atti di ordinaria amministrazione.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina dall'assemblea; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più Vice Presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. L'Assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (c.d. "Trattamento di Fine Mandato"), che potrà, a discrezione dei medesimi, essere periodicamente o totalmente accantonata sotto forma di apposita polizza assicurativa. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai

sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti, sia essi membri del Consiglio stesso sia del Collegio Sindacale, dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante che deve corrispondere a quello indicato nell'avviso di convocazione, (se indicato).

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa

quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Se l'organo amministrativo è costituito da un numero di componenti superiore a due, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

## ARTICOLO 22

### Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci. Il Consiglio ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso gli Istituti di credito senza alcun limite di valore.

2. In particolare, spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione e la scissione nei soli casi previsti dalla legge;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

e) la riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo quando questo non si riduca al di sotto del limite legale.

#### ARTICOLO 23

##### Comitato esecutivo, amministratori delegati e consulenti esterni

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, Direttori Generali, Direttori e Procuratori o un Comitato Esecutivo, fissandone le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice Civile.

2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre affidare parte delle proprie mansioni o affidare speciali incarichi a consulenti esterni o a terzi in genere che potranno anche costituirsi in comitati tecnici. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, anche sotto forma di partecipazione agli utili, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, il tutto ai sensi dell'art. 2389 Codice Civile.

#### ARTICOLO 24

##### Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società), previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

#### ARTICOLO 25

##### Amministratore Unico

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, qualora all'atto della nomina non si stabilisca diversamente, questi è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

## ARTICOLO 26

### Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati ai sensi di legge dall'Assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c..
3. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal proprio Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
4. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.
5. E' ammessa la possibilità che il Collegio Sindacale, si riunisca, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
  - a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tale caso, la riunione del Collegio Sindacale, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante che deve corrispondere a quello indicato nell'avviso di convocazione, (se indicato).

## ARTICOLO 27

### Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ai sensi dell'art. 2409 bis potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

## ARTICOLO 28

#### **Azione di responsabilità**

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393-bis c.c., che rappresentino almeno il 25 (venticinque) per cento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 29**

##### **Denuncia al Collegio Sindacale e al Tribunale**

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del Codice Civile, è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del Codice Civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

#### **TITOLO V**

#### **OBBLIGAZIONI**

#### **ARTICOLO 30**

##### **Obbligazioni**

1. La società può emettere obbligazioni sia ordinarie che convertibili. Previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio di amministrazione, possono essere emesse obbligazioni ordinarie.

2. L'emissione di obbligazioni convertibili può essere delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2420ter del Codice civile

#### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

#### **ARTICOLO 31**

##### **Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo a una deliberazione Assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice Civile.

#### **TITOLO VII**

#### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **ARTICOLO 32**

##### **Esercizi sociali e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di Riserva Legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

**TITOLO VIII**  
**SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**  
**ARTICOLO 33**

**Scioglimento e liquidazione**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente Statuto per l'Amministratore Unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il Consiglio di Amministrazione se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

**TITOLO IX**  
**FORO COMPETENTE**  
**ARTICOLO 34**

**Foro competente**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

**TITOLO X**  
**NORME FINALI**  
**ARTICOLO 35**

**Legge applicabile**

1. Al presente Statuto si applica la legge materiale italiana.

**ARTICOLO 36**

**Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec (posta elettronica certificata) o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno dirette all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
  - a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro

degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere effettuate con l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica certificata e munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Ogni qualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

#### ARTICOLO 38

##### Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente Statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.ti : Roberta Fileni - Cesare Pierdominici Notaio

**Copia conforme al suo originale, firmato a norma di legge. La presente copia consta di complessivi fogli SEUS e si rilascia ad uso CONSENSO DELLA SOCIETA'**  
**Camerino, li 13 dicembre 2022**

